Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Mercoledì, 25 aprile — Numero 97

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 620 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 18, concernente le vaccinazioni antitifiche nell'esercito e nell'armata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — MORRONE — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 615 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 37;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'interno, delle poste e dei telegrafi e della marina per l'esercizio finanziario 1916-917 e nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'interno, delle poste e dei telegrafi e della marina per l'esercizio finanziario 1916-917, ed allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Riferimento ai capitoli del bilancio 1916-917	Denominazione dei capitoli	Importo degli aumenti per ciascun capitolo	Totale aumenti per amministrazione
	Tesoro.		
89	Personale delle Delegazioni del tesoro, ecc.	16,500 —	16,500 —
	Finanze.		
55	Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto, ecc.	2,600 —	
51	Personale di ruolo (Ispettori, conservatori delle ipoteche, ecc.)	4,649 95	
53	Aggio d'esazione ai contabili, ecc.	4,666 65	
175	Personale di ruolo delle dogane	45,000 —	
198	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle privative	7,000 —	63,916 60
	Istruzione.		
1	Ministero - Personale di ruolo	3,500 —	
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza, ecc.	200 —	
81	RR. ginnasi e licei - Personale di ruolo, ecc.	17,500 —	
31	RR. scuole tecniche - RR. Istituti tecnici, ecc.	37,625 —	
211	Musei, gallerie, scavi di antichità, ecc.	11,300 —	70,125 —
	Interno.		
42	Amministrazione provinciale - Personale.	12,000 —	
61	Ispettori compartimentali, medici provinciali, ecc.	18,000 —	
67	Laboratori della sanità pubblica - Personale	8,600 —	
81	Servizio sanitario dei porti, ecc. - Personale	20,558 33	
95	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale	43,150 —	

Riferimento ai capitoli del bilancio 1916-917	Denominazione dei capitoli	Importo degli aumenti per ciascun capitolo	Totale aumenti per amministrazione
101	Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe	88,250 —	
106	Guardie di città - Soprassoldo di rafferma, ecc.	5,600 —	
140	Carceri - Personale di direzione, ecc.	3,500 —	
144	Personale di custodia delle carceri	8,838 —	203,496 33
	Poste e telegrafi.		
1	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale	230,000 —	
2	Indennità di residenza in Roma, ecc.	3,000 —	
3	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale, ecc.	29,000 —	
4	Personale di manutenzione e di sorveglianza, ecc.	3,000 —	265,000 —
	Marina.		
32	Corpo delle capitanerie di porto - Personale, ecc.	55,000 —	
33	Bassa forza della capitaneria, ecc.	35,000 —	
31	Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie, ecc.	10,000 —	100,000 —
	Totale		724,637 93
	Entrata.		
114 *bis*	Rimborso dall'Amministrazione coloniale degli assegni direttamente corrisposti dalle altre Amministrazioni dello Stato ai propri funzionari in temporaneo servizio dell'Amministrazione stessa, ecc.		733,621 23

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero **606** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Viste le tariffe e condizioni pei **trasporti** effettuati **sulle** linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visti i Nostri decreti 18 maggio 1916, n. 689, e 3 **settembre 1916, n. 1164,** recanti modificazioni temporanee **alle** dette tariffe e condizioni di trasporto;

Vista la necessità di ulteriori provvedimenti per aumentare la disponibilità del materiale rotabile e **facilitare** le operazioni di tassazione e controllo dei trasporti, in relazione alla diminuzione del personale addetto alle gestioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli dell'industria, commercio e lavoro, del tesoro e della agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle **ferrovie** dello **Stato** è **autorizzata:**

1° a triplicare, per le spedizioni a P. V. a **tariffa** con vincolo di peso, fino alla distanza di 26 **chilometri** inclusi;

a) i prezzi di trasporto ed i diritti fissi, compresa la soprattassa di cui l'art. 68-*bis* delle **tariffe** e condizioni pei trasporti;

b) la tassa speciale stabilita, dagli atti di convenzione, per le spedizioni fra uno stabilimento e la stazione cui è allacciato, o fra stabilimenti allacciati alla medesima stazione;

c) i prezzi di trasporto ed i diritti fissi portati dal « Regolamento pei trasporti militari » e dal volume « Concessioni speciali », incluse le tasse fra Sampierdarena, San Benigno, Santa Limbania e le fermate di Sampierdarena di cui l'art. 10 della concessione speciale *B*;

2° a sospendere la applicazione delle tariffe indicate nel punto I dell'allegato al presente decreto, nonchè dei prezzi relativi al peso minimo di una tonnellata stabiliti nelle tariffe interne sicule a P. V., dal n. 102 al n. 123, esclusi quelli valevoli per la serie *B* delle tariffe n. 104 e 106; estendendo però alle linee della Sicilia, per le merci soggette al provvedimento, le corrispondenti tariffe speciali, con vincolo di peso,

del continente, quando non siano ascritte ad altra tariffa speciale sicula con peso minimo superiore ad una tonnellata;

3° ad istituire, in via di esperimento, le tariffe speciali grande velocità n. 12 e piccola velocità n. 78, per le merci in genere, appartenenti anche a più persone e riunite in un sol carro, sotto la osservanza delle condizioni di cui ai punti II e III dell'allegato al presente decreto, sospendendo di conseguenza la validità dell'attuale tariffa n. 304 P. V.;

4° a sospendere l'applicazione dei prezzi corrispondenti a pesi minimi inferiori a quello massimo, delle tariffe o serie di tariffe, con vincolo di peso, che prevedono diversi pesi minimi per le stesse merci; e ad aumentare taluni pesi minimi delle tariffe. o serie di tariffe, con vincolo di peso, come è indicato nel punto IV dell'allegato al presente decreto;

5° ad introdurre nelle attuali tariffe e condizioni pei trasporti le modificazioni di cui al punto V dell'allegato al presente decreto;

6° ad estendere le disposizioni dell'art. 99 delle tariffe ai carri frigoriferi e a quelli di portata eguale o superiore a 25 (venticinque) tonnellate;

7° ad esigere, nelle stazioni esonerate dal richiedere il deposito stabilito dall'art. 106 delle tariffe e condizioni pei trasporti, una tassa uguale al deposito stesso quando lo speditore non abbia effettuata la spedizione o non abbia ultimata la consegna della merce entro il termine prescritto;

8° a vietare le rispedizioni ed i cambiamenti di destinazione dei trasporti, di cui agli articoli 109 e 111 delle tariffe e condizioni pei trasporti;

9° a ridurre a tre mesi il periodo di giacenza delle merci, precedente il diritto alla loro vendita, in tutti quei casi in cui, per l'art. 112 delle tariffe e condizioni di trasporto attualmente in vigore, è stabilito un periodo di mesi sei.

Art. 2.

Sono sospese le concessioni esistenti per completamento di carico, in stazioni intermedie del percorso, di spedizioni di derrate alimentari a piccola velocità accelerata.

Art. 3.

I provvedimenti di cui al presente decreto andranno in vigore alle date che per ognuno di essi saranno indicate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dureranno fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 4.

L'allegato al presente decreto sarà, d'ordine Nostro, firmato dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 7 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ARLOTTA — DE NAVA — CARCANO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Allegato.

I.

Elenco delle tariffe, o serie di tariffe, la cui applicazione è sospesa.

1. Tariffe del Continente: a G. V. n. 7 e 681; a P. V. Acc. n. 53 avvertenza *b*); a P. V. Ord. nn. 77, 202, 203, 204 serie A e B, 205 serie A e B (estendendo la tariffa eccezionale n. 1056 serie D alle linee Foggia-Lucera e Foggia-Manfredonia), 206, 207 serie A e B, 208, 209 serie A, 212 serie C, 232, 301, 304, 405, 416, 419, 1001 serie B e 1009.

2. Tariffe interne della Sicilia: a G. V. n. 7; a P. V. Ord. nn. 76, 77, 205 (riportando nella locale n. 206 P. V. le relazioni Catania Centrale e Catania Acquicella-Messina Centrale, con i prezzi rispettivamente, di L. 5,225 e 5,30 per tonnellata, oltre il diritto fisso di L. 0,50 per tonnellata), 207 (introducendo nella nomenclatura la voce: « Botti di capacità non superiore a 7 ettolitri, bottacci, caratelli e barili di legno, vuoti nuovi - classificazione interna sicula 4 »), 403 serie F, 430, 431 condizione *b*), 432, 433 condizione *d*).

3. Tariffe corrispondenti a quelle dei numeri precedenti che sono riportate nei servizi cumulativi internazionali.

II.

Tariffa speciale n. 12 a grande velocità

(per l'intera rete dello Stato)
(in via di esperimento).

—

Merci in genere.

Alle merci in genere (esclusi il numerario, le carte-valori, gli oggetti preziosi, d'arte e di collezione, i bozzoli vivi, i veicoli e le spedizioni da tassarsi con tariffe vincolate ad un peso minimo per vagone), anche se appartenenti a diverse persone, spedite a grande velocità, riunite in un solo carro ed in quantità non inferiore a quattro tonnellate, o pagante per tale peso, presentate da un solo mittente e diretto ad un solo destinatario, si applicano i prezzi della tariffa speciale n. 2 a grande velocità, serie *C*, sulla percorrenza reale, oltre la soprattassa di stazione di L. 1 per spedizione.

Condizioni particolari.

1. Le tasse si applicano sul peso reale col minimo di quattro tonnellate, o computate su tale peso minimo.

2. Le disposizioni dell'art. 97 delle tariffe e condizioni pei trasporti non sono applicabili ai trasporti soggetti alla presente tariffa.

3. La presente tariffa si applica soltanto dietro tassativa domanda del mittente, coll'indicazione del n. 12 G. V., sulla nota di spedizione.

4. Il carico misto è ammesso a tutto rischio e pericolo del mittente; di ciascuna merce debbono essere distintamente dichiarati la qualità e il peso.

5. Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite a cura, spese e rischio del mittente e del destinatario.

6. I carri occorrenti al trasporto debbono essere chiesti almeno

12 ore prima della presentazione della merce, senza indicarne la portata. Nella domanda dovrà invece essere indicato il peso complessivo della merce.

7. In caso di eventuali ritardi nella riconsegna, il mittente, o il destinatario, non potrà chiedere alcun indennizzo all'Amministrazione se non quando il tempo impiegato dalle spedizioni superi il doppio dei termini di resa e limitatamente alla eccedenza di tale maggior tempo.

8. I trasporti sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo delle parti, le quali non potranno ripetere alcun indennizzo per deterioramenti, avarie, cali naturali della merce, ecc., quando non sia provata la colpa dell'Amministrazione.

III.

Tariffa speciale n. 78 a piccola velocità.

(per l'intera rete dello Stato)
(in via di esperimento)

Merci in dettaglio di tutte le classi, riunite in un carro.

Alle merci in dettaglio, alle quali sarebbero normarmente applicabili i prezzi delle 8 classi della tariffa speciale n. 75 a piccola velocità (esclusi gli oggetti d'arte e di collezione, le materie infiammabili, quelle esplodenti, i veicoli, i colli indivisibili pesanti più di cinque tonnellate e le spedizioni da tassarsi con tariffe vincolate a un peso minimo per carro), anche se appartenenti a diverse persone, spedite da un solo mittente, dirette ad un solo destinatario e riunite in un sol carro, in quantità non inferiore a sei, oppure a dieci tonnellate, o pagante per tali pesi, si applicano, rispettivamente, i prezzi normali della classe 4ª della tariffa speciale n. 75 a piccola velocità, ovvero quelli della stessa classe ridotti del 10 %, sulla percorrenza reale, oltre al diritto fisso di L. 1,40 per tonnellata.

Condizioni particolari.

1. Le tasse si applicano sul peso reale se uguale o superiore ad uno dei minimi fissati di 6 o di 10 tonnellate, e si consente che si paghi per l'uno o per l'altro di tali pesi minimi quando quello reale sia inferiore.

2. Le disposizioni dell'art. 97 delle tariffe e condizioni pei trasporti non sono applicabili ai trasporti soggetti alla presente tariffa.

3. La presente tariffa si applica soltanto dietro domanda tassativa, con l'indicazione del n. 78 P. V., sulla lettera di porto.

4. Il carico misto è ammesso a tutto rischio e pericolo del mittente; di ciascuna merce debbono essere distintamente dichiarati la qualità e il peso.

5. Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite a cura, spese e rischio del mittente e del destinatario.

6. I carri occorrenti al trasporto debbono essere chiesti almeno 12 ore prima della presentazione della merce, senza indicarne la portata. Nella domanda dovrà invece essere indicato il peso complessivo della merce.

7. In caso di eventuali ritardi nella riconsegna, il mittente, o il destinatario, non potrà chiedere alcun indennizzo all'Amministrazione, se non quando il tempo impiegato dalle spedizioni superi il doppio dei termini di resa e limitatamente alla eccedenza di tale maggior tempo.

8. I trasporti sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non potrà ripetere alcun indennizzo per deterioramenti, avarie, cali naturali della merce ecc., quando non sia provata la colpa dell'Amministrazione.

IV.

Tariffe e serie di tariffe, il cui peso minimo (meno pei liquidi in carri serbatoi) viene elevato.

I. Tariffe i cui pesi minimi vengono portati da 10 a 12 tonnellate, salve le eccezioni indicate:

1. Tariffe del Continente: n. 101 (per la crusca tonn. 9), 109 serie D ed F, 115 serie F, 118 serie E ed F, 119 serie C e D, 120 serie C, D, E, F e G, 121 serie D, E, H e I, 122 serie B (pel coke tonn. 10) e D, 123 E ed F (1), 212 serie A e B, 215, 216, 217 serie A (per le merci contrassegnate col richiamo (1) nella colonna del peso minimo) e B, 220 serie Ba e Bb, Ca e Cb, 221, 222, 224, 231 serie B, 234, 303, 418, 1001, 1003, 1007, 1051 (per la crusca tonn. 9), 1052 serie A (per la crusca tonn. 9) e B, 1054, 1059 serie A, 1061 serie A e B, 1063 serie A e B (per il solfato di soda greggio) ed E, 1065 serie B e C.

2. Tariffe interne della Sicilia: 115 serie A, 120 serie B, C, D, E e F, 121 serie D, E, F, G ed H, 122 serie B (pel coke tonn. 10 e per la legna da ardere tonn. 9) e C, 123 serie E (per la feccia di vino tonn. 9), F (per il cacao, buccie, ecc., tonn. 9), G ed H, 205, 206, 216, 218, 220, 401 serie A e B, 403 serie B, C e D, 409 serie B, 418 serie B e C, 419 serie A, B e G, 421 serie A e B, 423 serie B, C e D.

II. Tariffe i cui pesi minimi sono elevati come appresso:

N. 108 serie D continentale e per le uguali merci comprese nella 108 serie H sicula (da 5 a 6 tonn.), 109 serie G (da 1 a 3 tonn.), 111 serie A (da 5 a 6 tonn.), 111 serie F continentali e 111 serie E sicula (da 2,5 a 4 tonn.), 118 serie A continentale e 418 serie A sicula (da 3,5 a 5 tonn.), 1008 continentale (da 2,5 a 3 tonn.), 303 sicula (da 1 a 3 tonn.) e 401 continentale (da 8 a 12 tonn.).

AVVERTENZA.

Analoghi aumenti vengono introdotti nelle corrispondenti tariffe dei servizi cumulativi internazionali.

V.

Modificazioni da introdursi nelle tariffe e condizioni pei trasporti.

Art. 106. — L'importo del deposito per la richiesta dei carri è elevato da L. 5,5 a L. 6 per ogni carro.

Inoltre, in fine a detto articolo è inserito il seguente capoverso:

« Nel caso in cui non venga iniziato il carico delle merci entro il termine di tempo previsto dal primo capoverso del presente articolo, l'Amministrazione, oltre a trattenere il deposito di cui il capoverso stesso, ha il diritto di disporre altrimenti dei carri e degli attrezzi rimasti inutilizzati, ovvero di percepire per il primo giorno di ritardo L. 10 per ogni carro e L. 1 per ogni copertone, catena o coppia di stanti e per ciascun giorno successivo L. 20 per ogni carro e L. 2 per ogni copertone, catena o coppia di stanti ».

Art. 117. — Dopo il 4° capoverso del punto II aggiungere il capoverso seguente:

« I destinatari dei trasporti a carro completo possono essere avvisati anche con lettera espresso, o con fonogramma, ovvero anche con telegramma quando sia richiesto dalle parti, ponendo le spese a carico dei destinatari stessi. In tali casi il termine, stabilito per il ritiro dei trasporti dal punto I, decorre dal momento in cui è dato l'avviso ».

Le tasse di sosta di cui il punto II sono modificate come segue:

a) per le merci a G. V. (2) e per quelle a P. V. A. ed a P. V. appartenenti alle prime cinque classi, secondo la nomenclatura L. 0,10, per quintale e per ogni 24 ore;

b) per le merci a P. V. ed a P. V. A. appartenenti come sopra alle classi 6ª, 7ª ed 8ª, L. 0,05, per quintale e per ogni 24 ore;

c) pel numerario, carte-valori ed oggetti preziosi, L. 0,05 per ogni 500 lire e per ogni 24 ore;

d) per i veicoli a due ruote, L. 1 per ogni veicolo e per ogni 24 ore;

(1) Per le buccie, pellicole o scorze di cacao, abbrustolite, tonn. 9.
(2) Vedasi eccezione tariffa speciale comune N. 11 G. V. (condizione 11ª) e tariffa speciale interna sicula N. 10 G. V. (condizione 10ª).

e) per i veicoli a quattro ruote, L. 1,60 per veicolo e per ogni 24 ore;

f) per i feretri e per le ceneri mortuarie, L. 3,10 per ogni spedizione e per ogni 24 ore;

g) pel bestiame sostante sui vagoni, L. 0,30 per ogni spedizione o per ogni vagone e per ogni ora di sosta dopo le prime quattro.

Al comma i) aggiungere:

« ed infine, per tutto il tempo in cui le merci, su richiesta delle parti, restano in attesa dell'eseguimento della pesatura e durante la medesima, ovvero in attesa dell'accertamento di asseriti danni, eccettuato il caso in cui dal riconoscimento del peso, o dall'accertamento eseguito, risulti l'esistenza di un danno imputabile alla ferrovia ».

Il diritto di sosta di cui al comma l) è portato da L. 6,05 a L. 8,00.

Allegato n. 10. — Nel punto X dell'allegato n. 10, dopo le parole « mattoni e tegole d'ogni sorta » sono aggiunte le seguenti: « (eccettuati i mattoni refrattari) ».

Allegato n. 14. — L'allegato n. 14 è sostituito dal seguente: « Tariffe e condizioni pel trasporto di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi in carri serbatoi di proprietà delle ferrovie dello Stato » (1).

Art. 1. — Alle spedizioni di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi in carri serbatoi appartenenti alle ferrovie dello Stato, si applicano le tariffe in vigore per le dette merci spedite in botti, o barili, computando, qualunque sia il peso minimo fissato dalla tariffa applicabile, i prezzi di trasporto in base al peso minimo di 10.000 chilogrammi per carro, oppure in base al peso reale se superiore. Eccezionalmente, pei carri di portata inferiore a 10 tonnellate, le tasse sono calcolate in base alla portata, senza che possano essere inferiori a quelle sul peso minimo stabilito dalla tariffa applicabile.

Allorquando i carri serbatoi aventi portate superioriori alle 10 ma inferiori alle 12 tonnellate, superiori alle 12 ma inferiori alle 15 tonnellate, vengono adoperati per trasporti di liquidi tassabili in base a tariffe che hanno prezzi fatti per carro da 10, 12, 15 tonnellate, si applica il prezzo stabilito per il carro di portata immediatamente inferiore a quella del serbatoio utilizzato, e, per l'eccedenza di portata, in confronto a quella in base alla quale il detto prezzo è calcolato, si esige un aumento proporzionale per tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilogrammi, senza che la tassa così computata possa riuscire maggiore di quella pel carro della portata immediatamente superiore.

Se la tara del carro serbatoio superi il peso tassabile, il prezzo si computa sul detto peso aumentato di un quintale per ogni quintale indivisibile di eccedenza tara.

Art. 2. — Oltre ai prezzi di trasporto stabiliti dall'articolo precedente è dovuta, eccezione fatta pei serbatoi destinati esclusivamente al petrolio, una soprattassa per chilometro e per carro della portata di 10 tonnellate, nella misura seguente:

L. 0,044 se il trasporto ha luogo a grande velocità;

L. 0,073 se il trasporto ha luogo a piccola velocità accelerata od a piccola velocità ordinaria.

Pei carri di portata superiore alle 10 tonnellate la soprattassa si aumenta di un decimo per ogni tonnellata indivisibile di maggior portata.

---

(1) *Avvertenza.* - Ad eccezione dei carri serbatoi destinati esclusivamente al trasporto del petrolio, tutti gli altri carri serbatoi appartenenti alle ferrovie dello Stato devono, fino a contrario avviso, servire soltanto alle spedizioni del mosto, dell'uva pigiata, del vino e dell'alcool, escluso ogni altro liquido.

Perciò i trasporti di altri liquidi che non siano nè vino, nè mosto od uva pigiata, possono aver luogo coi serbatoi, ai quali si riferisce il presente allegato, solo quando l'Amministrazione abbia dato il suo consentimento.

Art. 3. — La soprattassa si applica in base alla sola percorrenza del serbatoio carico sulle ferrovie dello Stato, anche se le spedizioni fossero destinate all'estero.

Art. 4. — È riservata all'Amministrazione la facoltà di stabilire se ed in quanto il carico possa farsi in stazioni non appartenenti alla sua rete.

Art. 5. — Le operazioni di carico e scarico dei carri serbatoi devono essere eseguite a cura, spesa, rischio e pericolo del mittente e del destinatario e sotto l'osservanza delle speciali istruzioni che saranno date dall'Amministrazione.

Art. 6. — L'Amministrazione è obbligata a fornire i carri serbatoi in quanto ve ne siano dei disponibili e compatibilmente alle esigenze del servizio; la richiesta dei carri deve essere fatta dallo speditore 24 ore prima della consegna della merce nella stazione.

Art. 7. — Le spedizioni vengono accettate ed eseguite a rischio e pericolo dello speditore; perciò l'Amministrazione declina ogni e qualunque responsabilità per alterazioni, deterioramenti, avarie e dispersione delle merci, a meno che sia provato che i danni derivino da colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 8. — Sono escluse dal trasporto in carri serbatoi le spedizioni destinate o che debbono transitare per quegli Stati ove la circolazione di tali carri fosse proibita, per ragioni di privativa o per qualsiasi altro motivo.

Art. 9. — L'Amministrazione consegna ai mittenti i carri serbatoi debitamente ripuliti all'interno, ma lascia però facoltà ai mittenti stessi di eseguire, quando lo credano, una ulteriore pulitura a loro cura e spesa esclusiva, purchè per questa operazione siano osservate le speciali istruzioni all'uopo stabilite dall'Amministrazione stessa e senza che ciò dia diritto ad una proroga del termine utile pel carico.

L'accettazione dei carri serbatoi da parte dei mittenti non può farsi con riserva circa lo stato di pulizia interna dei carri medesimi e così, quando questi sono stati accettati, l'Amministrazione resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità a tale riguardo.

Art. 10. — Ai trasporti eseguiti in carri serbatoi appartenenti alle ferrovie dello Stato sono applicabili tutte le norme e condizioni vigenti pei trasporti in carri ordinari, in quanto non siano contrarie a quelle sopra esposte.

Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali comuni e delle tariffe locali.

I due primi periodi dell'art. 8 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali comuni ed i due primi periodi dell'art. 9 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali (vol. 4° e 5°) sono sostituiti dai seguenti:

« I pesi minimi per vagone, quali sono indicati nelle tariffe speciali (o locali) si riferiscono al carro della portata di 10 tonnellate, e 12 tonnellate per quelle tariffe che hanno il solo peso minimo di 12 tonnellate (1); quindi se, in seguito a domanda dello speditore, vengono impiegati pel trasporto carri di portata maggiore, i detti pesi minimi si debbono intendere aumentati, rispettivamente, di un decimo e di un dodicesimo per ogni tonnellata di maggior portata (2) e (1) ».

« Qualora, invece, l'Amministrazione fornisse carri di portata inferiore a 10 tonnellate, e 12 per quelle tariffe che hanno il solo peso minimo di 12 tonnellate, i pesi minimi sono ridotti, rispettivamente, di tanti decimi e di tanti dodicesimi quante sono le tonnellate di minore portata dei carri forniti, salvo che non sia diversamente disposto nelle singole tariffe ».

Nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità.

Nella nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità sono introdotte le nuove voci e le modificazioni alle voci esistenti che seguono:

Voci aggiunte:

Benzolo, vedi allegato 9°, categoria 9ª, classificazione: continentale e sicula 4, 119 serie A.

Ciottoli di quarzo, vedi Quarzo in pezzi.

Clorato d'ammonio, classificazione: continentale 1, 109 serie A; interna sicula 1.

Dolomite calcinata, in polvere od in pezzi, classificazione: continentale 7, 120 serie F; interna sicula 7, 120 serie C.

Giobertite o magnesite calcinata, in polvere od in pezzi, classificazione: continentale 7, 120 serie E; interna sicula 7, 120 serie C.

Legname in tavole formate di assicelle sottili, soprapposte, incollate e pressate, classificazione: continentale 4, 118 serie B; interna sicula 4, 118 serie C.

Leucite, classificazione: continentale 8, 120 G; interna sicula 8, 120, E.

Nichel (tondini di) per monete, classificazione: continentale e sicula 2.

Ottone (dischi di), classificazione: continentale 3, 116 serie C; interna sicula 3.

Ruote a razzi d'acciaio per automobili, classificazione: continentale e sicula 1.

Ruote per velocipedi e velocimani, classificazione: continentale e sicula 1.

Salini (sali provenienti dalla lisciviazione o lavatura delle ceneri alcalinifere delle piante), classificazione: continentale 6, 123 serie D; interna sicula 6.

Silicio, classificazione: continentale 1, 109 serie A; interna sicula 1.

Soluzione acquosa di solfidrato di calcio commerciale, classificazione: continentale 7, 109 serie F; interna sicula 7.

Voci modificate:

Le voci: acciaio in lamiera; ferro in lamiera ordinaria anche ondulata, spalmata di minio o zincata; ferro stagnato o piombato, esclusa la latta; acciaio greggio, crudo o fuso in pani; ferro greggio abbozzato o pudellato e le relative classificazioni sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

a) « Lamiera d'acciaio o di ferro anche ondulata, greggia o spalmata di minio, zincata, stagnata (esclusa la latta) o piombata, classificazione: continentale 6, 116 serie G; interna sicula 6 »;

b) « Lamiera d'acciaio o di ferro come sopra, semplicemente bucata, o curvata, o tagliata a misura, in qualsiasi forma, per lavori, classificazione: continentale 5, 116 serie E; interna sicula 5 »;

c) « Acciaio e ferro in masselli, pani e rosette, classificazione: continentale 7,115 serie D; interna sicula 7 ».

Acciaio in rottami, limatura, tornitura e ritagli. — L'indicazione delle tariffe:

continentali 7,115 serie D è sostituita dalla 8,115 serie F;
sicula 7 è sostituita dalla 8.

Cerchi di automobili o di velocipedi e velocimani. — È sostituita da « Cerchi di acciaio o di ferro per ruote di automobili, di velocipedi o velocimani », con l'aggiunta della nota: « Nei cerchi sopraddetti non sono compresi quelli montati con razzi metallici, i quali si tassano come ruote, anche se sforniti dei cerchi di gomma ».

Ciottoli. — È sostituita da:

« Ciottoli, esclusi quelli di quarzo, classificazione: continentale 8,121 1, 212, 217, 237; interna sicula 8,121 serie H ».

Dolomite (carbonato di calce e di magnesia nativo) - È sostituita da: « Dolomite (carbonato di calce e di magnesia nativo) in polvere od in pezzi ».

Mattoni di terra refrattaria e di grés e la relativa classificazione sono sostituite da:

a) « Mattoni di grés, classificazione: continentale 8, 121 serie I, 212; interna sicula 8, 121 serie H ».

b) « Mattoni refrattari, classificazione: continentale 7, 121 serie H, interna sicula 7, 121 serie G ».

Mattoni di terra refrattaria smaltati sopra una delle faccie minori e la relativa classificazione sono sostituite da:

« Mattoni refrattari smaltati sopra una delle faccie minori. — Classificazione: continentale 6, 121 serie G; interna sicula 6, 121 serie G ».

Pelli (raschiatura e ritagli di, usati) compresi i talloni, i tacchi, le suole, le tomaie, i sottopiedi e simili.

È sostituita da:

« Pelli (raschiatura di) e ritagli di pelli usati », con l'aggiunta della nota: « Si classificano come ritagli di pelli usati anche i talloni o tacchi, le suole, le tomaie, i sottopiedi usati e simili, le calzature vecchie, rotte ed in tale stato di deterioramento da poter servire soltanto per far colla o cuoio falso o per concime ».

Pelli (ritagli di, non usati), esclusi i ritagli in lavori come talloni o tacchi, suole, tomaie, sottopiedi e simili e la relativa classificazione sono sostituite da:

a) « Pelli (ritagli di) non usati, buoni ancora per lavori, classificazione: continentale 4, 114 serie *C*; interna sicula 4, 114 serie *B* »;

b) « Pelli (ritagli di) non usati, buoni soltanto per far colla o cuoio falso o per concime, classificazione: continentale 6 w, 123 serie D; interna sicula 6 w, 123 serie C ».

Soda (bicarbonato di) — È aggiunta nella classificazione continentale la tariffa n. 109 serie A.

Tariffa locale n. 232 P. V.

Nella intestazione della tariffa locale n. 232 P. V. sono cancellate le parole « e mattoni di terra refrattaria smaltati sopra una delle faccie minori », e alla parola « fabbricati » è sostituita quella « fabbricate ».

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari
ARLOTTA.

Il numero 630 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visti i Nostri decreti 29 ottobre 1916, n. 1499; 7 gennaio 1917, n. 45, e 11 febbraio 1917, n. 439;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1917, e per la durata della guerra, viene stabilito quanto appresso:

a) l'indennità temporanea assegnata al personale

di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato considerato nell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499 è raddoppiata;

b) al personale predetto provvisto di stipendio superiore a lire 3000 fino a lire 4500, è assegnata una indennità temporanea di lire 24 mensili.

Art. 2.

Le indennità di cui al presente articolo non riguardano il personale appartenente all'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni e quello delle ferrovie dello Stato, nonchè gli altri personali dipendenti dalle varie Amministrazioni per i quali è stato altrimenti provveduto a miglioramenti economici per il disagio conseguente dallo stato di guerra.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto, i maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'art 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione in bilancio delle assegnazioni occorrenti al pagamento della indennità di cui al presente decreto.

Rimane fermo il disposto dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 439, per quanto concerne i fondi necessari a corrispondere le indennità ai maestri elementari entro i limiti stabiliti dal decreto medesimo.

Art. 5.

Alle indennità di cui al presente decreto è esteso il disposto dall'articolo unico del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** ***in udienza del 4 marzo 1917, sul decreto*** *che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Belmonte Mezzagno (Palermo).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R commissario di Belmonte Mezzagno, a causa dell'assenza di una gran parte degli elettori che non consente di procedere per ora alla ricostituzione della rappresentanza municipale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 25 novembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, ed i successivi Nostri decreti 5 marzo, 6 giugno, 7 settembre e 3 dicembre 1916, coi quali fu prorogato il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Belmonte Mezzagno è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305;

Veduti gli articoli da 61 a 67 del regolamento approvato col Regio decreto 5 agosto 1912, n. 939, per l'esecuzione della legge predetta;

Veduto il R. decreto 28 marzo 1915 col quale le « Associazioni di risparmio popolari operaie di mutua assicurazione » gestite dal Consorzio italiano di assicurazioni, società anonima cooperativa per azioni con sede in Genova, sono state poste in liquidazione in conformità dell'art. 22 della citata legge;

Veduto il piano di riparto del patrimonio delle predette associazioni di risparmio presentato dal R. commissario liquidatore;

Determina:

Art. 1.

È approvato il piano di riparto, unito al presente decreto, del patrimonio delle Associazioni di risparmio popolari operaie di mutua assicurazione, gestite dal Consorzio italiano di assicurazioni, società anonima cooperativa per azioni con sede in Genova.

Art. 2.

I soci, i quali abbiano già aderito a proposte di rescissione di contratti, fatte dalla Società anteriormente alla data del R. decreto col quale le Associazioni popolari di risparmio, di cui all'art. 1, furono poste in liquidazione, sono considerati receduti agli effetti dell'art. 23 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Roma, 13 aprile 1917.

Per il ministro
MORPURGO.

BILANCIO finale e piano di riparto delle Associazioni di risparmio popolari operaie di mutua assicurazione, gestite dal Consorzio italiano di assicurazioni, con sede in Genova, poste in liquidazione con R. decreto 28 marzo 1915, in conformità dell'art. 22 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

(Approvato con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 13 aprile 1917).

Stato patrimoniale delle Associazioni popolari del Consorzio italiano di assicurazioni all'inizio della liquidazione (30 giugno 1915).

Attività.		Passività.	
Cassa	80 80	Associazioni:	
Titoli depositati alla Cassa depositi (art. 145 Codice commercio) al corso del deposito (R. I. 3,50 %)	30,394 72	per la massa da ripartire 132,470 92	
Deposito in numerario alla Cassa depositi	27 17	per premi versati dopo il 1912 da restituire 5,293 35	
Mutuo ipotecario	5,500 —		137,764 27
Debitori:			
a) associati per somme riscosse in seguito a rescissione del contratto	64,273 96		
b) associati per premi arretrati e multe al 31 dicembre 1912	12,704 75		
c) Consorzio italiano di assicurazioni per residuo suo debito	24,782 87		
	137,764 27		137,764 27

Stato patrimoniale delle Associazioni alla compilazione del piano di riparto (5 marzo 1917).

Attività.		Passività.	
Depositi a risparmio	32,809 30	Associazioni:	
Cassa	0 56	per la massa da ripartire 132,470 92	
Debitori:		per premi versati dopo il 1912, da restituire 5,555 98	138,026 90
a) associati per somme riscosse in seguito a rescissione del contratto	64,273 96		
b) associati per premi arretrati e multe al 31 dicembre 1912	12,704 75	Riserva per spese future ed eventuali perdite	2,400 —
Perdite - spese - riserva	30,638 33		
	140,426 90		140,426 90

Conto perdite e profitti della gestione 30 giugno 1915-5 marzo 1917.

Entrata.		Uscita.	
Premi riscossi nel 1915 dal R. commissario	262 63	Premi riscossi nel 1915 accreditati agli associati	262 63
Interessi sui depositi	1,549 58	Spese di liquidazione dal 30 giugno 1915 al 5 marzo 1917	3,063 17
Perdita - spese - riserva	30,638 33	Perdita sulla vendita dei titoli	6,452 32
		Perdita sul mutuo ipotecario	1,000 —
		Rimborso spese al Consorzio italiano di assicurazioni.	19,272 48
		Riserva per spese future ed eventuali perdite	2,400 —
	32,450 54		32,450 54

Situazione patrimoniale delle Associazioni al 5 marzo 1917.

			Premi e multe versati al 31 dicem. 1912	Premi arretrati al 31 dicembre 1912	Multe sui premi arretrati	Interessi dei premi dallo inizio al 30 giugno 1915	Totale attivo	Quota perdite e spese	Netto da ripartire	Premi versati dopo il 1912 a restituire	Netto da distribuire
Associazione	1907	A	13,850 40	1,235 05	66 —	2,383 07	17,534 52	3,960 51	13,574 01	307 87	13,881 88
»	1908	A	14,889 58	1,343 75	12 20	2,673 43	18,918 96	4,420 12	14,498 84	993 83	15,492 67
»	1909	A	6,948 16	1,291 40	34 10	1,274 51	9,518 17	2,257 82	7,290 35	623 45	7,913 80
»	1910	A	3,906 70	889 55	39 20	749 02	5,584 47	1,360 17	4,224 30	543 19	4,767 49
»	1911	A	119 16	46 40	4 20	29 29	199 05	56 40	142 65	55 08	197 73
»	1907	B	4,943 20	379 40	—	864 83	6,187 43	1,416 71	4,770 72	194 95	4,965 67
»	1908	B	9,379 50	1,397 60	17 40	1,588 43	12,382 93	2,761 54	9,621 39	58 —	9,679 39
»	1909	B	3,844 —	693 60	17 80	661 66	5,217 06	1,177 40	4,039 66	87 20	4,126 86
»	1910	B	2,274 94	506 —	37 —	482 57	3,300 51	804 05	2,436 46	592 07	3,028 53
»	1911	B	27 20	10 20	—	4 80	42 20	9 35	32 85	—	32 85
»	1907	C	18,544 05	1,118 25	13 50	3,226 69	22,902 49	5,222 75	17,679 74	625 88	18,305 62
»	1908	C	14,478 24	1,398 —	1 80	2,537 42	18,415 46	4,220 31	14,195 15	596 85	14,792 —
»	1909	C	6,213 16	1,347 90	16 50	1,079 43	8,657 79	1,965 89	6,691 90	198 75	6,890 65
»	1910	C	2,291 85	717 75	70 20	500 08	3,579 88	945 31	2,634 57	678 86	3,313 43
			101,710 94	12,374 85	329 90	18,055 23	132,470 92	30,638 33	101,832 59	5,555 98	107,388 57

Percentuali di riparto.

			(1) C Capitali da ripartire	(2) Σr Totali dei coefficienti di riparto	(3) $\frac{C}{\Sigma r}$	(4) Percentuali di riparto
Associazione	1907	A	13,574 01	8889	1,52705	152.705
»	1908	A	14,498 84	10194	1,42229	142.229
»	1909	A	7,290 35	5687	1,28193	128.193
»	1910	A	4,224 30	2913	1,45015	145.015
»	1911	A	142 65	148	0,96385	96.385
»	1907	B	4,770 72	902	5,28904	176.301
»	1908	B	9,621 39	2234	4,30680	143.560
»	1909	B	4,039 66	1066	3,78955	126.318
»	1910	B	2,436 46	690	3,53110	117.703
»	1911	B	32 85	11	2,98636	99.545
»	1907	C	17,679 74	2164	8,16993	136.165
»	1908	C	14,195 15	1475	9,62383	160.397
»	1909	C	6,691 90	1026	6,52231	108.705
»	1910	C	2,634 57	405	6,50511	108.418

NOTE.

(1) Vedasi la colonna «Netto da ripartire» nel prospetto precedente.

(2) Il coefficiente di riparto è dato, per ciascuna polizza, dalla formula: $q\ (m - 12)$, dove q rappresenta le quote sottoscritte ed m le mensilità, dovute a tutto il 1912. Si detrasse la 1ª annualità di premio, prelevata dall'impresa.

Le cifre della colonna Σr rappresentano, per ogni associazione, i totali dei coefficienti di riparto determinati come sopra.

(3) La quantità $\frac{C}{\Sigma r}$ rappresenta, per ogni associazione, la quota di riparto corrispondente ad ogni quota sottoscritta.

(4) Le cifre rappresentano la quota di riparto corrispondente a L. 100 di premi dovuti a tutto il 31 dicembre 1912, esclusa ogni addizionale.

Segue l'elenco nominativo degli associati con l'indicazione della quota di riparto a ciascuno spettante. L'elenco è depositato presso la cancelleria del tribunale di commercio agli effetti degli articoli 215 e 216 del Codice di commercio.

Il R. commissario
Romolo Iacurti.

Visto, si approva:
Per il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro
MORPURGO.

Depositato alla cancelleria del tribunale civile di Genova il 16 aprile 1917, inscritto al n. 468 del registro d'ordine, annotato al n. 2739 del registro delle Società ed inserto nel fascicolo n. 5193|55.

Il cancelliere
G. Marras.

MINISTERO DELLA GUERRA

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;
Visto il decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915, n. 704;
Visto il decreto Luogotenenziale del 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il decreto Luogotenenziale del 31 ottobre 1915, n. 1569;
Visto il decreto Luogotenenziale del 3 dicembre 1916, n. 1693;
Visto il decreto Ministeriale del 29 dicembre 1916 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 306);
Visto il decreto Ministeriale del 15 febbraio 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 41);
Allo scopo di disciplinare la raccolta delle pelli della macellazione civile e rendere più agevole l'approvvigionamento delle concerie;

Determina:

Art. 1.

Tutte le pelli crude, bovine ed equine, provenienti dalla macellazione civile, esistenti alla data della pubblicazione del presente decreto e che giornalmente si produrranno a partire da tale data, restano a disposizione dell'Amministrazione militare, che sola ha il diritto di disporne.

Art. 2.

A partire dal 1° maggio p. v. è fatto obbligo ai produttori di pelli di consegnare la loro produzione giornaliera ai centri di salagione, seguendo le modalità indicate dal personale preposto alla raccolta delle pelli, il quale ha facoltà di richiedere l'intervento dell'autorità militare per l'esecuzione del suo mandato.

Art. 3.

Per quanto riguarda le obbligazioni di acquisto e di vendita di pelli nazionali crude, salate o secche, a qualunque stadio di esecuzione si trovino, sia per merce esistente, sia per merce da prodursi, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale n. 704 del 30 maggio 1915.

Art. 4.

Il territorio del Regno è diviso in zone di raccolta nelle quali verranno istituiti determinati centri di salagione.
Il territorio di giurisdizione di ciascuna zona è fissato da apposito specchio.

Art. 5.

La gestione dei centri di salagione per ciascuna zona è affidata alle persone che il Ministero designerà fra i presidenti dei Consorzi macellai od i membri delle ditte commercianti di pelli, che non esercitano direttamente l'industria della concia.
I designati assumeranno la veste di agenti di raccolta.

Art. 6.

L'agente preposto a ciascuna zona deve istituire, subordinatamente all'approvazione del Ministero della guerra, sub-agenzie in numero sufficiente per assicurare agevolezza e regolarità nel servizio della zona di raccolta assegnatagli. A capo di ciascuna sub-agenzia verrà nominato un sub-agente di raccolta.

Art. 7.

I direttori dei pubblici macelli, con le funzioni di agenti controllori, hanno la sorveglianza su tutte le operazioni eseguite per tale servizio nel recinto del pubblico macello e rispondono della loro esatta esecuzione. Per tali funzioni saranno retribuiti dall'Amministrazione militare a carico della gestione affidata agli agenti di raccolta.

Art. 8.

Gli agenti ed i sub-agenti sono vincolati e posti alla dipendenza del Ministero della guerra (Ufficio approvvigionamenti pellami e calzature) col quale normalmente comunicano per il tramite delle Direzioni territoriali di commissariato militare.
Come distintivo faranno uso di apposito bracciale grigio con tre rosette per gli agenti, due od una pei sub-agenti a seconda dell'importanza delle singole sub-agenzie.

Art. 9.

Il ritiro delle pelli si effettua sotto l'esatta osservanza del relativo calmiere.
Il pagamento delle pelli consegnate nel mese dai produttori ai centri di salagione e loro sub-agenzie si effettua mensilmente per contanti, entro i primi dieci giorni del mese successivo.

Art. 10.

I detentori di pelli comprese nel presente decreto - eccezione fatta per le concerie che non detengono un quantitativo di pelli superiore al fabbisogno di due mesi - dovranno entro il 5 maggio p. v., fare regolare denuncia alla Direzione di commissariato militare territoriale di giurisdizione di tutte le pelli esistenti alla data del 30 corrente mese, indicandone, su appositi moduli da richiedersi alla Direzione suddetta, la località di deposito, la quantità e l'assortimento.
Le concerie però che eventualmente detengono un quantitativo di pelli superiori al fabisogno di due mesi, sulla base del potenziale dichiarato denunceranno la sola eccedenza.
È fatto obbligo agli agenti di raccolta, con la scorta di tali denuncie, di controllarne l'esattezza, sia direttamente che a mezzo delle dipendenti sub-agenzie, valendosi all'occorrenza della facoltà loro concessa dall'art. 2.

Art. 11.

Le pelli raccolte per effetto del presente decreto e quelle tenute a disposizione a norma dell'articolo precedente, verranno cedute alle concerie secondo le norme ed ai prezzi del calmiere relativo, in base alle disposizioni che di volta in volta impartirà la Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi.

Art. 12.

Qualunque trasgressione od omissione alle norme contenute nel presente decreto verrà denunciata agli effetti dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693.
Roma, 23 aprile 1917.

Il ministro
MORRONE.

MINISTERO DELLA GUERRA

SOTTOSEGRETARIATO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

Ufficio approvvigionamento materiali metallici

Nuovo regolamento per l'applicazione del decreto Luogotenenziale sulla requisizione dei rottami metallici, n. 354, del 23 marzo 1916.

Art. 1.

Tutti i detentori a qualsiasi titolo di rottami e torniture di metallo di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale n. 354, 23 marzo 1916, dovranno fare le denuncie nei modi e nelle forme appresso stabilite.
È esclusa dall'obbligo di tale denuncia l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale mensilmente, per il tramite del suo

ufficio centrale, farà avere al Sottosegretariato per le armi e munizioni la distinta dei quantitativi dei rottami disponibili, dedotto quanto necessario per far fronte ai propri bisogni.

Art. 2.

Gli stabilimenti o gli enti che hanno bisogno di impiegare rottami di propria produzione per le loro lavorazioni o necessità di servizio, fermo l'obbligo della denuncia in base al decreto Luogotenenziale surricordato ed al presente regolamento, potranno continuare a disporne esclusivamente per i loro bisogni e limitatamente ai quantitativi per essi necessari.

Detti stabilimenti ed enti dovranno prima della fine di ogni mese indicare ai rispettivi Comitati regionali di mobilitazione industriale il loro eventuale fabbisogno in rottami per il mese successivo.

Art. 3.

Ogni denuncia deve essere redatta su appositi moduli in consegna a tutte le stazioni dei RR. carabinieri in conformità agli esemplari allegati mod. *A* e *B*.

Detti moduli sono divisi in tre parti: la matrice resta alla stazione dei RR. carabinieri; il primo tagliando va consegnato al denunciante quale ricevuta della fatta denuncia; il secondo va spedito subito dal comando di stazione dei RR. carabinieri al Comitato regionale di mobilitazione industriale nella cui giurisdizione il comando stesso si trova, e cioè: al Comitato regionale di Milano per la Lombardia; al Comitato regionale di Torino per il Piemonte; al Comitato regionale di Genova per la Liguria; al Comitato regionale di Bologna per il Veneto e l'Emilia; al Comitato regionale di Roma per il Lazio, gli Abruzzi, il Molise la Toscana, l'Umbria, le Marche e la Sardegna; al Comitato regionale di Napoli per la Basilicata, le Puglie, la Campania, la Calabria; al Comitato regionale di Palermo per la Sicilia.

Art. 4.

Entro i primi 5 giorni di ciascun mese i detentori dovranno fare regolare denuncia di tutta l'esistenza dei propri rottami; tale denuncia va rinnovata anche quando non vi siano state variazioni nei quantitativi.

Il Comitato potrà senz'altro disporre dei quantitativi dei rottami denunciati se la scheda di denuncia non sarà accompagnata da richiesta di autorizzazione al reimpiego da parte della ditta denunciatrice di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le domande per acquisti di rottami dovranno essere presentate ai rispettivi Comitati regionali i quali, ove ne riconoscano giustificato il fabbisogno, rilasceranno un buono di acquisto sopra le partite richieste. A presentazione di tale buono il detentore dovrà farne immediata consegna, ritirando dal compratore il buono stesso, a discarico del quantitativo mancante alla partita denunciata.

I Comitati regionali potranno anche autorizzare gli stabilimenti industriali che ne facciano domanda a ritirare da stabilimenti produttori di rottami della zona di loro giurisdizione, tutto o parte del quantitativo di produzione, per un periodo determinato, ferme restando sempre le disposizioni relative all'obbligo della denuncia e ai prezzi di vendita in conformità del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 354 e del presente regolamento.

Anche il commercio delle piccole partite di rottame non soggette a denuncia per limite di peso non potrà aver luogo senza l'autorizzazione del competente Comitato regionale.

I detentori delle piccole partite potranno quindi vendere soltanto ai commercianti muniti di regolare autorizzazione ed a quegli enti o persone espressamente incaricati.

Art. 6.

Chiunque intenda esercitare il commercio dei rottami metallici e possa comprovare di averlo esercitato anteriormente al 1915, dovrà richiedere al rispettivo Comitato regionale il riconoscimento a proseguire il commercio dei rottami anzidetto alle condizioni di cui al presente regolamento.

Il Comitato regionale potrà accordarlo o meno, a seconda dei casi, e sempre quando i richiedenti siano di notoria competenza, moralità e solvibilità.

I commercianti in tal modo riconosciuti dovranno per ogni singolo acquisto di materiale denunciato ottenere autorizzazione dal proprio Comitato regionale. Tale autorizzazione conterrà la descrizione della partita di materiale da acquistare con riferimento alla scheda della relativa denuncia.

I Comitati regionali avranno inoltre facoltà di disporre che i commercianti riconosciuti provvedano all'acquisto di tutte quelle partite che ritenessero opportuno di dover raccogliere.

I Comitati regionali ritireranno d'ufficio il riconoscimento a proseguire il commercio dei rottami e le relative tessere di cui all'articolo 7 a tutti quei commercianti che si rendessero colpevoli di infrazione al decreto n. 354 ed al presente regolamento, salva ogni altra penalità comminata dal decreto citato e dalle vigenti leggi.

Ai commercianti è fatto obbligo di una seconda denuncia del materiale, da eseguirsi dal 15 al 20 di ogni mese, secondo le modalità della prima.

I Comitati regionali inoltre potranno prendere tutte quelle disposizioni che ravviseranno corrispondenti allo scopo per raccogliere dai detentori anche quelle partite sottratte per la loro piccola quantità all'obbligo della denuncia di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 354.

Art. 7.

I commercianti ed i loro dipendenti autorizzati riceveranno dal competente Comitato regionale un'apposita tessera col visto ed il bollo del Comitato regionale che l'ha rilasciata. Tale tessera dovrà essere esibita ad ogni richiesta dell'autorità competente e suoi agenti.

I commercianti autorizzati sono tenuti alla più scrupolosa e costante vigilanza sull'opera del personale dipendente e rispondono anche penalmente di ogni infrazione che con tale vigilanza non abbiano saputo impedire.

Art. 8.

I commercianti riconosciuti che avranno ottenuto le autorizzazioni di cui all'art. 6 dovranno ritirare nel tempo loro concesso i materiali acquistati e dovranno a loro spese classificarli e provvedere alla consegna su vagone in stazione od allo stabilimento consumatore a seconda delle disposizioni rilasciate dai Comitati regionali in conformità dei precedenti articoli o delle altre disposizioni che il Sottosegretariato per le armi e munizioni potesse dare.

A titolo di rimborso per tutte le spese, interessi del denaro da essi sborsato e di compenso i commercianti avranno diritto a percepire dagli stabilimenti o enti consumatori un compenso in ragione del 12 0/0 sul prezzo dei rottami di qualsiasi qualità della categoria *A* e del 5 0/0 su quelli della categoria *B*, fatta eccezione per il piombo e l'alluminio per i quali sarà corrisposto un compenso del 6 0/0.

L'aumento suddetto sarà calcolato sui prezzi stabiliti dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 9.

Le autorizzazioni di acquisto (buono) potranno essere ritirate in qualunque momento dal Comitato che le ha emesse; in ogni modo non avranno più valore dopo 30 giorni dalla data di emissione, anche per quella parte che ancora rimanesse da eseguire.

Il Comitato regionale potrà o meno concedere la rinnovazione del buono in tutto od in parte scaduto.

Art. 10.

Non è permessa ai commercianti od ai detentori nessuna trasfor-

mazione, fusione in pani o simili dei rottami o torniture senza esplicita autorizzazione del competente Comitato regionale.

Art. 11.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche a quei rottami che si trovino in territorio nazionale fuori barriera doganale (banchine del porto e spiaggia) ad eccezione di quelle relative ai prezzi che non si applicano ai rottami per i quali si possa provare la provenienza da paese estero.

Non sono soggette alle disposizioni di cui ai precedenti articoli quelle partite di rottami importate dall'estero per conto degli stabilimenti che debbono impiegarli nelle lavorazioni, in conformità dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 354, a condizione che l'importatore prima di farle entrare nel Regno denunci al Comitato regionale da cui dipende lo stabilimento consumatore, la quantità e qualità dei materiali e li invii direttamente ed immediatamente allo stabilimento medesimo.

Art. 12.

I prezzi al quintale obbligatori dei rottami, che dovranno essere osservati tanto dai compratori che dai venditori, sono i seguenti:

CATEGORIA *A*.

Rottami da copertura per ferriera: lamiere di caldaie di spessore da 8 mm. in più, travate sfasciate, spezzoni di ferro a U, T, L, « poutrelles » e rotaie in lunghezza inferiore a metri 1, cerchioni da carri ed assili, L. 35.

Rottami di officina di ferro e di acciaio: provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, L. 25.

Rottami pesanti di ferro e di acciaio raccogliticci: attrezzi da campagna e ferro arrugginito in genere da mm. 4 in più, L. 18.

Rottami leggeri nuovi di ferro e acciaio: provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascame di moietta da imballo con spessore da mm. 3 in meno, L. 14.

Rottami leggeri usati: provenienti dalla raccolta in genere, escluso marcito, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 7.

N. B. — Le categorie ultime se imballate e pressate L. 0,75 in più.

Lo scarto e cioè marcito, zincato, piombato, smaltato, stagnato non essendo di consumo delle ferriere ed acciaierie, va lasciato libero.

Tornitura di ferro e acciaio, L. 7.

Tornitura di ghisa, L. 6.

Rottami di ghisa grigia meccanica: in pezzatura pronta al forno, L. 32.

Rottami di ghisa grigia comune, L. 20.

Rottami in ghisa bruciata, L. 10.

CATEGORIA *B*.

Rottami rame massiccio: cioè ritagli di lastra, ecc., L. 500.

Rottame rame da vasellame non stagnato, L. 475.

Rottame rame da vasellame stagnato, L. 450.

Tornitura rame, L. 400.

Rottame ottone massiccio: cioè ritagli di lastra, tubo e canotti, L. 400.

Rottame ottone leggero escluso il nichelato e lo stagnato, L. 375.

Rottame ottone leggero campagnolo, con parte di stagnato e nichelato, L. 350.

Tornitura ottone, L. 300.

Rottame bronzo di campane, L. 600.

Rottame bronzo meccanico, L. 500.

Rottame bronzo di cuscinetti ferroviari, L. 475.

Rottame bronzo in genere, L. 450.

Tornitura di bronzo, L. 400.

Rottame piombo: proveniente da sfasciature di condutture e tetti, L. 125.

Rottame piombo diverso, L. 100.

Rottame alluminio, L. 1000.

Tornitura alluminio, L. 750.

Tali prezzi s'intendono per contanti netto e per merce resa alla stazione più prossima al luogo di giacenza.

Il detentore avrà facoltà di consegnare la merce al compratore nel luogo di giacenza percependo in meno sul prezzo il costo effettivo del trasporto dei rottami alla stazione. Qualora le spese di trasporto superassero il terzo del valore del materiale e sorgesse controversia fra le parti al riguardo, la soluzione sarà deferita al Comitato regionale competente.

Le spese d'imballaggio per i rottami della categoria *B* sono a carico dell'acquirente. I negozianti riconosciuti debbono provvedere a dette spese d'imballaggio per le spedizioni che saranno ordinate dal Sottosegretariato per le armi e munizioni o dal Comitato regionale, senza altro compenso che quello stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 13.

Per le partite di rottami denunciate per le quali i competenti Comitati regionali abbiano disposto od abbiano rilasciato autorizzazione (buono) di acquisto anteriore alla pubblicazione del presente regolamento, non sono applicabili i nuovi prezzi, bensì quelli contemplati dal regolamento pubblicato il 10 giugno 1916.

Art. 14.

Alla pubblicazione del presente regolamento decadranno di diritto tutti i riconoscimenti a proseguire il commercio dei rottami ottenuti in base all'art. 6 del precedente regolamento.

Gli interessati dovranno provvedere a rinnovare la domanda in conformità all'attuale art. 6.

I ministri: MORRONE — CORSI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra (guerra italo-austriaca) liquidate dalla sezione IV della Corte dei conti.

Adunanza del 23 dicembre 1916:

Vedove.

Codianni Lucia di Laccone, L. 630.
Mezzetti Giuseppa di Franzoni, L. 630.
Carnesella Rosa di Bertoli, L. 630.
Ventrice Maria di Calafati, L. 630.
Troiani Domenica di Tuzi, L. 630.
Cicernia Maria di Tribuzio, L. 840.
Illipronti Regina di Sora, L. 630.
Ciari Maria di Saccomano, L. 840.
Donisotti Catterina di Vanni, L. 840.
Dell'Acqua Alessandra di Sezzano, L. 630.
Sammito Giuseppa di Lauretta, L. 630.
Lombardo Apollonia di Lombardo, L. 630.
Piccinini Elvira di Lambertini, L. 630.
Molin Cadorin Celestina di Levis, L. 630.
Tartarini Ersilia di Lolli, L. 840.
Carraro Monica di Sacconi, L. 630.
Leonetti Grazia di Sinisi, L. 630.
Repetto Maria di Scagliotti, L. 630.
Pedroni Marcellina di Soncini, L. 630.
Candian Maria di Luppi, L. 630.
Veronese Arpalice di Beggio, L. 630.
Magazzi Ida di Farsoni, L. 630.

Asnerghi Agnese di Nazzari, L. 630.
D'Ettore Concetta di Sanseverino, L. 630.
Roncassaglia Eleonora di Gentilini, L. 630.
Coinchi Elvira di Tomassoni, L. 630.
Brugnola Regina di Tozzi, L. 630.
Moffa Rosa di Mignono, L. 630.
Moschetta Pierina di Simon, L. 630.
Galluccio Maria di Salzano, L. 840.
Menli Angela di Maggi, L. 630.
Viglierco Vittoria di Castagneri, L. 630.
Graziano Carlotta di Berruti, L. 630.
Cipolloni Adalgisa di Schiavetta, L. 840.
Carminati Pietra di Calvi, L. 630.
Battestini Bernardina di Ognibene, L. 630.
Ferraris Maria di Vivaldi, L. 630.
Moretti Menemia di Tullio, L. 630.
Bertelli Letizia di Ulivieri, L. 630.
Urcia Giulia di Tacconi, L. 630.
Franci Assunta di Sciarpena, L. 630.
Margutti Rosa di Villa, L. 630.
Trinco Roma di Bortolanza, L. 630.
Iacobino Elisa di Aloia, L. 630.
Genovese Donata di Lapenta, L. 630.
Tosi Alda di Zanca, L. 840.
Cappelletto Giuseppa di Vittorelli, L. 840.
Mazzotti Ernesta di Mariotti, L. 840.
Coperoini Gemma di Sartori, L. 630.
Merlo Chiara di Colli, L. 840.
Occhipinti Francesca di Lucenti, L. 630.
Bindi Isolina di Lanini, L. 630.
Pagnoni Iole di Ballarini, L. 630.
Cinelli Onorabile di Rossi, L. 630.
Bazzotti Stella di Sgalbazzi, L. 1120.
Tei Ada di Pagliai, L. 630.
Peiroleri Anna di Olivetti, L. 630.
Saracino Pasqua di Ferrantino, L. 630.
Inguanti Maria di Guido, L. 630.
Castellano Concetta di Cappadona, L. 630.
Latorella Rosa di Manganiello, L. 630.
Bava Maria di Ferraris, L. 630.
Vastadori Caterina di Rometti, L. 630.
Zanini Margherita di Baesso, L. 630.
Amidei Maria di Biondi, L. 630.
Zocca Giuseppa di Giuliano, L. 630.
Vesprini Maria di Valentini, L. 840.
Caso Mariantonia di Bernini, L. 630.
Maggioni Palmira di Nessi, L. 840.
Nassivera Domenica di Nassivera, L. 630.
Carulli Barbara di Longo, L. 630.
Paoletti Ines di Franchini, L. 630.
Mazzi Giuseppa di Zavagli, L. 630.
Dondossola Celesta di Ferrari, L. 630.
Gelpi Anna di Pecchio, L. 630.
Fabbio Carolina di Sirma, L. 630.
Cauda Maria di Orsello, L. 630.
Taliano Beatrice di Taliano, L. 630.
Caspio Grazia di Odorifero, L. 630.
Blandino Maria di Bio, L. 630.
Micchia Maria di Micchia, L. 630.
Tripi Filippa di Martino, L. 630.
Sonnati Orentina di Vannucci, L. 630.
Tei Adele di Fatucchi, L. 630.
Colossi Angiolina di Fusari, L. 630.
Rizza Concetta di Assenza, L. 630.
Franzoso Genoveffa di Becchiati, L. 630.
Panizza Fiorenza di Panizza, L. 630.
Milano Giuseppa di Barlotta, L. 630.
Verducci Caterina di Battista, L. 630.
Chiapparino Eusapia di Gabriele, L. 630.
Rezzonico Rosa di Brenna, L. 630.
Forliti Giacinta di Oromi, L. 630.
Mancini Ersilia di Berti, L. 630.
Rizzuto Caterina di Matrà, L. 630.
Fazari Maria di Mammoliti, L. 630.
Boldi Margherita di Probo, L. 630.
Guglielmo Chiara di Mastantuono, L. 630.
Bucci Maria di Amoroso, L. 630.
Forri Paolina di Barberi, L. 630.
Gandolfo Caterina di Pedalino, L. 630.
Tosco Margherita di Piovano, L. 630.
Giore Maddalena di Spolzino, L. 630.
Landi Anna di Mioli, L. 630.
Cicero Carmela di Spadaro, L. 630.
Cialdini Maria di La Rocca, L. 630.
Duca Carmela di Pane, L. 630.
Vernizzi Luigia di Solsi, L. 630.
Unia Maddalena di Gandolfo, L. 840.
Cavalli Cecilia di Lazzarotto, L. 630.
Cantone Carmela di Sottile, L. 630.
Garnero Anna di Pittorino, L. 630.
Bacchio Angela di Boerio, L. 630.
Nemi Lucia di Silvestri, L. 630.
Prati Angela di Bocchio, L. 840.
Fiorendi Teresa di Mora, L. 840.
Doyis Massimina di Picco, L. 840.
Donnari Pasqualina di Bartolacci, L. 630.
Woods Milpred Sibilla di Gabbellini, L. 1880.
Calura Pasqua di Vecchi, L. 840.
Mazzucato Regina di Birolo, L. 630.
Puntelli Ida di Bianchi, L. 630.
Dell'Orefice Rosa di Spinelli, L. 630.
Angeli Angela di Romitelli, L. 630.
Albergo Anna di Brunelli, L. 630.
Caroli Adele di Ragazzini, L. 630.
Testa Emma di Bardelli, L. 630.
Solazzo Angela di Lanzolla, L. 630.
Ieluzzi Addolorata di Rongioletti, L. 630.
Pasquale Grazia di Pansini, L. 630.
Palmirani Maria di Regoli, L. 630.
Savioli Assunta di Bacchini, L. 630.
Casadei Quirina di Bruni, L. 630.
Montagner Virginia di Brunello, L. 630.
Bergami Ernesta di Bergami, L. 630.
Carboni Maria di Alberici, L. 630.
Anselmi Ione di Franzini, L. 630.
Di Rita Maria di Volpe, L. 630.
Krasnokoutski Alessandra di Cavalieri, L. 1880.
Mancino Antonietta di Onorato, L. 1500.
Brentel Emilia di De Bortoli, L. 840.
Formanelli Nazzarena di Punto, L. 840.

Orfani.

Tunesi Cesarina di Giuseppe, L. 630.
Sani Alda di Riccardo, L. 630.
Bertuzzi Enrica di Augusto, L. 840.

Genitori.

Tonni Geltrude di Brugnoli, L. 630.
Luppi Alessio di Gaetano, L. 840.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 24 aprile 1917.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto	79 73
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	78 77 1/2
Rendita 3,00 % lordo	52 50
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 68
al 1° aprile 1918	99 37
al 1° ottobre 1918	98 71
al 1° aprile 1919	98 09
al 1° ottobre 1919	97 65
al 1° ottobre 1920	96 34
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	87 31
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	92 77
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	298 60
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	315 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	423 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	442 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	340 25
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	316 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹	318 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	535 —
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	425 —
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara	—

TITOLI	Corso medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	294 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 17
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	411 25
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % nette	449 05
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Banco di Sicilia 5 %	—
Cartelle del Banco di Sicilia 3,75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	463 56
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	432 80
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3,75 %	497 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	446 75
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	480 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	492 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	452 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	429 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	494 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	458 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3,75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Cartelle del Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 5 1/2 %	—

Avvertenza. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 aprile 1917, in L. 129,87.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 20 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 24 aprile 1917, da valere per il giorno 25 aprile 1917.

Franchi	121 53
Lire sterline	32 98
Franchi svizzeri	133 95
Dollari	6 92 1|2
Pesos carta	2 97 1|2
Lire oro	129 50

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *24 aprile 1917* — (Bollettino di guerra n. 700).

In Valle Lagarina continuò ieri insistente il duello delle artiglierie.

In Valle Sugana sono segnalati più intensi movimenti a tergo delle linee dell'avversario.

Nell'Alto Cordevole, la notte sul 23, un riparto nemico tentò di irrompere in una nostra posizione nella zona di Ciampovedil: fu contrattaccato e disperso e abbandonò armi e munizioni.

Uguale sorte toccò ad altro attacco contro le nostre linee di Gabria a nord-ovest di Tolmino: l'avversario vi subì sensibili perdite.

Sulla fronte Giulia, da Gorizia al mare, azioni alquanto vivaci delle artiglierie.

Sul Carso nostri arditi nuclei, insinuatisi attraverso varchi nei reticolati nemici, assalirono ed occuparono di sorpresa una posizione avanzata nelle vicinanze di Castagnavizza, prendendone prigionieri i difensori.

Cadorna.

Settori esteri.

Secondo taluni giornali francesi, s'insiste da Riga nell'affermare che parecchie unità navali tedesche cariche di truppe avrebbero lasciato il porto di Libau, prendendo il largo, per operare uno sbarco su un punto della costa russa.

In vista di questa minaccia, la *Vecerna Vremia* esorta i russi « a stringere i gomiti », perchè il nemico è alle porte.

Sinora, però, mancano elementi per giudicare della fondatezza di questa affermazione.

Il Consiglio dei delegati degli operai e dei soldati ha pubblicato un nuovo editto per smentire che il proletariato russo desideri o cerchi di ottenere una pace separata con la Germania.

Dal settore orientale non sono segnalati combattimenti importanti, ma piccoli scontri, di pattuglie in ispecie, e duelli intermittenti d'artiglieria.

L'offensiva inglese in Piccardia, nonostante le difficoltà che incontra intorno ad Arras - avendo i tedeschi seminato il terreno di numerosi fortilizi - continua a svolgersi con successo. Nella valle della Scarpe, principalmente, essa si afferma in tutta la sua vigoria infliggendo grandi perdite al nemico.

Anche la pressione francese in Champagne va accentuandosi, soprattutto nella regione di Saint-Quentin, ove i tedeschi tentano una resistenza sempre maggiore, a seconda che il nemico minacci qualche posizione più strategicamente importante.

In Macedonia i tedesco-bulgari non hanno tentato ulteriori attacchi alle posizioni tenute dalle forze della Intesa intorno a Monastir.

Cannoneggiamenti violenti hanno avuto, però, luogo ieri su quasi tutto il fronte, in ispecie nella curva della Cerna e presso il lago di Doiran.

Nel settore caucasico la situazione è invariata.

In Mesopotamia i turchi hanno dovuto sgombrare altre posizioni sulla riva destra del Tigri, tra Samara e Istabulat.

Per tal modo gl'inglesi hanno potuto occupare la stazione di Samara, facendovi largo bottino.

In Palestina non vi sono stati ulteriori combattimenti.

I turchi, rinforzati di numero, resistono fortemente da Gaza a Bestera, per coprire la strada di Gerusalemme.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

PIETROGRADO, 24. — **Un comunicato del grande stato maggiore** dice:

Fronte occidentale. — Fuoco reciproco, ricerche di esploratori ed attività di velivoli.

Fronte romeno. — Fuoco abituale, più intenso nella regione ad est della ferrovia Merechesti-Foksany. Nelle montagne la neve cadde abbondantemente.

Fronte del Caucaso. — Fuoco reciproco ed esplorazioni di pattuglie.

PARIGI, 24. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nella regione di Saint-Quentin e dell'Oise la nostra artiglieria ha preso sotto il suo fuoco batterie nemiche e le ha efficacemente controbattute.

Le nostre pattuglie, che sono state attivissime, hanno ricondotto prigionieri.

De ricognizioni tedesche che tentavano di avvicinarsi alle nostre

linee verso Itancourt, sono state respinte con forti perdite per il nemico.

Violenta lotta di artiglieria nella regione di Hurtebise, della valle di Foulon e di Craonne.

Azioni di dettaglio ci hanno permesso di progredire e migliorare le nostre posizioni sull'altopiano dello Chemin des Dames e verso Juvincourt, ove ci siamo impadroniti di un posto tedesco.

A nord-est di Reims abbiamo fatto fallire due colpi di mano tedeschi, prendendo alcuni prigionieri.

In Champagne combattimento a colpi di granate durante il quale abbiamo fatto pure prigionieri.

Abbiamo eseguito con successo tiri sulle vie di comunicazione del nemico.

Presso Eparges una nostra ricognizione è penetrata nelle linee tedesche ed ha ricondotto prigionieri, dopo aver distrutto parecchie batterie.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 24. — **Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice**:

La giornata è stata contrassegnata principalmente da azioni di artiglieria sull'insieme del fronte.

Abbiamo continuato i nostri tiri di distruzione sulle batterie e le organizzazioni nemiche nelle regioni Saint-Quentin-Oise, Corbiny-Juvincourt e in Champagne.

Sono state constatate esplosioni in un certo numero di batterie.

Abbiamo catturato quattro mortai tedeschi da 105 nei recenti combattimenti sull'altopiano del Chemin-des-Dames, che non erano compresi nelle cifre date precedentemente.

Presso Moronvillers nostri elementi leggeri sono penetrati, dopo breve preparazione di artiglieria, nelle trincee tedesche, che hanno trovate piene di cadaveri.

Niente di importante sul resto del fronte.

Esercito d'Oriente. — Il 23 corrente azioni di artiglieria su tutto il fronte.

Una squadriglia da bombardamento tedesca è stata costretta da squadriglie inglesi a ritornare indietro.

LONDRA, 24. — **Un comunicato del maresciallo Haig**, in data del pomeriggio, dice:

Conquistammo i villaggi di Villers, di Plouich e di Beaucamp.

Il combattimento accanito continuò ieri sera e, ad intervalli, durante la notte, su tutto il fronte da Croiselles fino a nord di Gravelle. Il nemico rinnovò costantemente i suoi contrattacchi senza successo, ma con grande tenacia e senza preoccuparsi delle perdite.

Le nostre posizioni ieri da noi conquistate, come già segnalammo furono mantenute. Furono fatti nuovi progressi ad est di Monchy-le-Preux e nei dintorni di Roeux. Un contrattacco particolarmente violento lanciato dal nemico stamane di buon'ora contro il villaggio di Gravelle fu respinto.

Il numero dei prigionieri già contati, come risultato delle operazioni di ieri, supera i 1500, di cui trenta ufficiali. Molti altri prigionieri arrivano.

A sud della strada Bapaume-Cambrai le nostre truppe guadagnarono terreno durante la notte su un largo fronte ad est di Epehy e raggiunsero il canale di San Quintino presso Vendhuile.

LONDRA, 24. — **Un comunicato del maresciallo Haig**, in data di stasera, dice:

Nuove informazioni ricevute sulla battaglia di ieri dimostrano che essa è stata eccezionalmente violenta.

Sette divisioni tedesche furono impegnate sul fronte Croiselles-Gavalle.

Parecchie importanti posizioni tattiche cambiarono varie volte di mano, ma tutte rimasero finalmente in nostro potere, eccetto alcuni punti a nord di Roeux. Non soltanto frequenti contrattacchi nemici furono infranti dal fuoco concentrato della nostra artiglieria, ma le truppe nemiche che riuscirono ad attraversare il nostro fuoco di sbarramento furono annientate dal fuoco di fucileria e di mitragliatrici.

Un corpo inglese fece prigionieri appartenenti a non meno di quattro divisioni tedesche.

Le nostre truppe si avanzarono su tutto il fronte.

Oggi la lotta è stata di nuovo vivissima, quantunque, nondimeno, meno violenta in vari punti del fronte. Fra il fiume Sénsée e Monchy le Preux i nostri progressi continuarono e la nostra linea venne avanzata fino ad alcune centinaia di metri da Fontaine les Croiselles e da Oderisy.

Durante il pomeriggio nelle vicinanze di Gavrelle un contrattacco nemico con grossi effettivi fu infranto dalla nostra artiglieria: gli avversari furono ricacciati in disordine dal nostro fuoco.

Da ieri mattina sono stati contati oltre duemila prigionieri ed altri continuano ad affluire.

Ieri i duelli aerei furono più numerosi che d'ordinario in un sol giorno.

I nostri velivoli attaccarono con sorprendente successo gli aeroplani nemici ovunque poterono trovarli, spingendosi lungi sulle retrovie tedesche, bombardando depositi di materiale da costruzione per ferrovie ed aerodromi e costringendo il nemico ad impegnare battaglia.

Durante la lotta quindici macchine nemiche furono abbattute e distrutte ed altre ventiquattro costrette ad atterrare con danni. La maggior parte di queste si sfracellarono verosimilmente al suolo. Una grande macchina tedesca a doppio motore e a tre posti fu abbattuta nelle nostre linee e gli occupanti furono fatti prigionieri. Soltanto due nostri velivoli mancano.

LE HAVRE, 24. — **Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice**:

Durante la mattinata intensa attività dell'artiglieria.

LONDRA, 24. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito britannico in Mesopotamia in data 23 corrente dice:

La battaglia sulla riva destra del Tigri tra Samara ed Istabulat continuò fino ad ora avanzata della notte sul 23. La lotta fu accanita. Numerosi contrattacchi furono fatti dal nemico, che, tuttavia, fu respinto da posizioni fortemente trincerate e da ricover blindati.

Inseguimmo il nemico ed occupammo la stazione di Samara il 23 corrente.

Il nemico aveva distrutto in fretta tutto ciò che aveva potuto Ci impadronimmo tuttavia di 16 locomotive, 224 vagoni e 2 chiatte cariche di munizioni.

Le perdite del nemico furono rilevanti nelle giornate del 21 e del 22, ma il numero dei prigionieri feriti e non feriti caduti nelle nostre mani non è ancora conosciuto.

LONDRA, 24. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Palestina dice:

I turchi, che hanno ricevuto rinforzi, occupano posizioni fortemente trincerate che vanno da Gaza in direzione di Bestera.

Il rafforzamento da parte degli inglesi delle posizioni conquistate di fronte alla linea principale turca è proseguito in modo soddisfacente.

L'artiglieria britannica, secondata dagli aviatori, ha fatto saltare a Gaza un deposito di munizioni.

LONDRA, 24. — Un dispaccio ufficiale da Dunkerque, dice;

Aviatori in ricognizione nel pomeriggio del 23 corrente segnalarono la presenza di cacciatorpediniere tedesche. Tre idrovolanti britannici, subito inviati, scopersero alle ore 16,10 cinque cacciatorpediniere a cinque miglia dal litorale, fra Blankenburge e Zeebrugge, mentre si dirigevano verso nord-est. L'aeroplano di testa lanciò sedici bombe di cui una colpì un cacciatorpediniere. Gli altri cacciatorpediniere furono attaccati da altri due idrovolanti che lanciarono contro di essi trentadue bombe.

Il primo cacciatorpediniere piegò da un lato e si fermò, e, dopo che tutte le bombe erano state lanciate, fu circondato dagli altri quattro cacciatorpediniere.

Un aeroplano tedesco attaccò gli idrovolanti britannici, ma fu facilmente respinto.

Aviatori in ricognizione alle ore 18,10 segnalarono l'entrata a Zeebrugge di quattro cacciatorpediniere tedeschi, dal che si deduce che un cacciatorpediniere ha dovuto affondare.

BASILEA, 24. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Gruppo del principe ereditario Rupprecht. — Sul campo della battaglia di Arras le forze inglesi su territorio francese intrapresero ieri una seconda grande offensiva per rompere il fronte tedesco.

Da vari giorni batterie pesanti e pesantissime lanciavano masse di granate di ogni sorta sulle nostre posizioni. Il 23 corrente di buon mattino il combattimento di artiglieria si intensificò con violentissime raffiche di fuoco. Poco dopo truppe di assalto inglesi avanzarono protette da un tiro di sbarramento su un fronte largo trenta chilometri, precedute in numerosi punti da automobili blindate. Furono ricevute dal nostro tiro di distruzione e su numerosi punti costrette ad indietreggiare. Su altri punti un combattimento accanito si svolse con varie alternative. Là dove il nemico guadagnò terreno fu respinto con vigorosi contrattacchi della nostra fanteria.

I sobborghi occidentali di Tons, Avion, Oppy, Cavrelle, Roeux e Guemappe furono i centri principali di questo duro combattimento. Dopo lo scacco del suo primo tentativo, il nemico verso sera diresse con nuove forti masse un secondo importante attacco, con accanimento particolare sulle due rive dello Scarpe. Anche questo violento attacco si infranse contro la nostra fanteria, in parte contro il nostro fuoco, in parte con corpo a corpo, e sotto il tiro di distruzione della nostra artiglieria.

Il nemico guadagnò alcune centinaia di metri di terreno soltanto sulla strada Arras-Cambrai. Le rovine di Guemappe rimasero in suo potere.

Come sull'Aisne e in Champagne anche questo tentativo del nemico di rompere il nostro fronte verso Arras non riuscì.

Sulle altre parti del fronte occidentale e sugli altri teatri delle operazioni nessuna grande azione di combattimento.

BASILEA, 24. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronti orientale e sud-orientale. — Nulla di importante da segnalare.

BASILEA, 24. — Si ha da Sofia: Un comunicato ufficiale, in data 23 corr., dice:

Tra il Vardar e il lago di Doiran durante tutta la giornata violentissimo fuoco di artiglieria del nemico.

La nostra posizione a sud del lago di Doiran è stata bombardata in modo particolarmente violento. Verso le ore dieci di sera, dopo un fuoco a raffica prolungato, unità di fanteria inglesi hanno avanzato contro le nostre posizioni, ma sono state respinte.

Sul resto del fronte debole attività dell'artiglieria.

Fronte romeno. — Calma.

BASILEA, 24. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte dell'Irak. — Il nemico ha attaccato il 21 corr. con varie divisioni e forte artiglieria le nostre posizioni della riva destra del Tigri; dapprima riuscì a prendere piede in parte della nostra posizione sulla riva sinistra del fiume, ma fu respinto dalla maggior parte delle nostre trincee che furono da noi riconquistate. Le nostre truppe, dopo aver risposto con successo agli attacchi del nemico, furono, durante la notte, ritirate per risparmiare loro perdite inutili in posizioni preparate alcuni chilometri più a nord.

Sulla riva sinistra del Tigri nessun avvenimento importante. L'artiglieria nemica ha preso parte da questa riva ai combattimenti che si sono svolti sulla riva opposta.

Frente del Caucaso. — Sul settore dell'ala destra una nostra pattuglia in ricognizione avanzando a 30 chilometri dietro le linee nemiche ha effettuato un attacco di sorpresa contro un villaggio difeso da 40 uomini ed è ritornata nelle sue posizioni.

Sul settore dell'ala sinistra in generale calma. Soltanto fuoco di artiglieria nemica sull'ala sinistra ove una pattuglia nemica è stata respinta.

Fronte del Sinai. — Salvo debole fuoco di artiglieria è regnata calma.

Negli altri fronti nessun avvenimento importante.

La Nota spagnuola alla Germania

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ZURIGO, 25. — Si ha da Berlino:

La Nota spagnuola consegnata il 20 corrente all'Ufficio degli affari esteri comincia dichiarando come tutti i tentativi del Governo spagnuolo per assicurare il suo traffico marittimo e la vita dei suoi marinai naufragassero di fronte al proposito del Governo tedesco di applicare insoliti e violenti provvedimenti di guerra, che, pretendendo di rendere impossibile l'esistenza economica degli avversari, espongono a gravi pericoli le potenze amiche e neutrali.

L'affondamento senza preavviso del vapore *San Fulgencio*, le condizioni poste dalla Germania per il ritorno dei piroscafi spagnuoli che si trovano nei porti inglesi, le quali se il Governo spagnuolo non le avesse respinte avrebbero costretto all'inazione tutta la marina mercantile spagnuola e annientato le comunicazioni e il commercio marittimo della Spagna coi paesi americani in guerra con la Germania; il doversi assoggettare nel viaggio di andata alle condizioni stesse che dal 1° febbraio recarono tante deplorevoli perdite alla marina spagnuola in Europa e infine i rischi a cui è stata esposta sempre più la vita economica spagnuola resa quasi impossibile, tutto ciò dimostra che il Governo tedesco non vuol tener conto degli equi diritti di un paese la cui amicizia finora non si è raffreddata e la cui neutralità è stata sempre perfetta.

La Nota dice che la Germania affermando che da ciò dipende la sua esistenza, non deve meravigliarsi se la Spagna accentua il suo diritto di difendere la esistenza propria. Benchè le note precedenti non abbiano avuto ascolto, il Governo spagnuolo confida che il Governo tedesco valuterà il significato e l'importanza della nota odierna ed entrerà in negoziati col Governo spagnuolo per alleviare, entro i limiti delle necessità militari, le difficoltà che sono sorte per la Spagna.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

PROGRAMMA DEI PREMI

di fondazione Vallauri pei quadrienni 1915-918 e 1919-922

La Reale Accademia delle scienze di Torino annuncia che in esecuzione delle disposizioni testamentarie del socio senatore Tommaso Vallauri, conferirà un premio a quello scienziato italiano o straniero che nel quadriennio decorrente dal 1° gennaio 1915 al 31 dicembre 1918, abbia pubblicato colle stampe l'opera più ragguardevole e più celebre su alcuna delle scienze fisiche, interpretando l'espressione « scienze fisiche » nel senso più largo. Questo premio sarà di lire italiane 26.000.

Per le stesse disposizioni ha stabilito un altro premio da conferirsi a quel letterato italiano o straniero che avrà stampato la migliore opera critica sopra la letteratura latina nel quadriennio decorrente dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1922. Questo secondo premio sarà di lire italiane 25.000.

I premi saranno conferiti un anno dopo le rispettive scadenze.

Essi non potranno mai essere assegnati ai soci nazionali dell'Accademia, sì residenti, come non residenti.

Le opere che saranno inviate all'Accademia perchè siano prese in considerazione per il premio non saranno restituite.

Non si terrà conto alcuno nè dei manoscritti, nè delle opere dattilografate.

30 gennaio 1917.

Il presidente dell'Accademia
LORENZO CAMERANO.

Il segretario della classe
di scienze fisiche, matematiche e naturali
CARLO FABRIZIO PARONA.

Il segretario della classe
di scienze morali, storiche e filologiche
ETTORE STAMPINI.

CRONACA ITALIANA

S. E. Bianchi. — L'on. ministro giunse ieri mattina ad Alessandria, ricevuto alla stazione da S. E. il sottosegretario di Stato Borsarelli, dalle autorità locali, da Associazioni con bandiere e dagli studenti delle scuole secondarie.

Allo scendere dal treno Sua Eccellenza venne salutato da ripetuti applausi.

L'on. ministro visitò gli ospedali militare e civile nonchè il reparto del brefotrofio provinciale, dove sono pure raccolti bambini dei richiamati e caduti in guerra. L'on. ministro espresse la sua soddisfazione per il funzionamento dei due ospedali e si congratulò col personale medico e di amministrazione.

A mezzogiorno assistette ad una colazione offerta in suo onore dalla Deputazione provinciale. S. E. Borsarelli salutò il ministro che ringraziò per il cordiale ricevimento.

Il presidente della Deputazione provinciale ringraziò il ministro per avere accolto l'invito rivoltogli.

Nel pomeriggio S. E. Bianchi e le autorità cittadine convennero nel salone del Consiglio provinciale dove si procedette all'inaugurazione della Federazione provinciale pro infanzia, che esercita la sua umanitaria missione non soltanto a beneficio dell'infanzia in genere, ma anche a favore degli orfani dei militari e dei figli dei contadini caduti e feriti in guerra.

Il sottosegretario di Stato on. Borsarelli presentò con elevate ed applaudite parole l'on. Bianchi; accennò allo scopo della riunione ed esaltò le gesta dei nostri gloriosi soldati.

Parlò poscia il presidente della Deputazione provinciale e rispose, entusiasticamente applaudito, S. E. Bianchi. Quindi il ministro visitò altri istituti locali e poscia lo storico castello di Maranco.

Alle 22 S. E. Bianchi partì per Roma, salutato alla stazione dalle autorità, dopo aver visitato il posto di soccorso della Croce Rossa e il posto di conforto pei militari, ricevuto dalla signora Brezzi e da altre dame, che complimentò per l'opera lodevole ed assidua che prestano.

Per la requisizione delle lane. — Iermattina la Commissione degli allevatori di armenti, la quale già ebbe una conferenza con S. E. Canepa, è stata ricevuta dal generale Merrone, capo dei servizi logistici amministrativi al Ministero della guerra. Questi, assistito dal maggiore cav. Stiatti, accolse assai cortesemente i rappresentanti dei produttori di lane delle provincie romane, abbruzzesi e pugliesi, interessandosi vivamente e con vera competenza di quanto essi esposero a proposito delle requisizioni delle lane a scopo militare e promettendo che saranno equamente studiate le considerazioni presentate dagli allevatori.

A tal riguardo d'accordo è stato stabilito che prima di addivenire alla effettiva requisizione, tre delegati della Commissione trattino tutta la complessa questione con gli uffici competenti del Ministero.

La Commissione è così composta: on. Ottavi, presidente della Società degli agricoltori italiani; on. De Amicis, vice presidente della Società medesima; on. Maury e Sipari; comm. Santini, presidente della Società mercanti di campagna di Roma; comm. Francesco Di Rienzo, barone Zezza, comm. Grifoni Francesco, comm. Giuseppe Maoli, comm. Venturi Francesco, cav. Domenico di Rienzo, sig. Augusto Todini.

Sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità — Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello dell'industria, e allo scopo di favorire le private iniziative intese all'incremento della produzione industriale, il 30 marzo u. s. ha diramato una circolare ai prefetti per eliminare i dubbi esistenti sull'applicabilità della legge 25 giugno 1865, relativa alle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ai lavori d'impianto o di ampliamento di stabilimenti industriali per parte di privati cittadini o di società commerciali.

In sostanza la circolare ricorda essere ammissibile, in base alla legge sulle espropriazioni, che anche le opere intraprese da privati nel proprio interesse possono essere dichiarate di pubblica utilità, purchè ne abbiano veramente il carattere, come non di rado avviene negli opifici industriali.

Per la natura delle opere e per la necessità di determinare le relazioni fra la produzione dell'industria progettata ed il fabbisogno economico della nazione si è prescritto che sulle singole domande esprima il parere il ministro della industria.

Necrologio. — Ieri mattina decedeva a Modena l'onorevole avv. prof. Giuseppe Triani, senatore del Regno.

Valente cultore della scienza legale, copriva la cattedra di professore ordinario di procedura civile e ordinamento giudiziario in quella Università.

Nella 14ª legislatura rappresentò alla Camera il 2° collegio di Modena. Da alcuni anni sedeva nel Senato del Regno.

Per la fiera di Lione. — La Camera di commercio comunica che il Ministero delle finanze, accogliendo la proposta di quello del commercio, ha autorizzato le dogane di confine a prorogare fino a tre mesi il termine di due mesi già assegnato per la reimportazione dei campioni di merci temporaneamente esportati per la fiera campionaria di Lione.

Nelle riviste. — Sempreрiù accurata, ricca di pregiati scritti, la *Rivista d'Italia*, diretta dal collega G. U. Augusto Jaccarino, ha pubblicato testè il fascicolo per il mese di marzo, il quale contiene interessanti articoli di storia, d'arte, ecc., nonchè una bella pagina di storia riguardante il nostro Risorgimento.

La *Rivista d'Italia*, che già conta un ventennio di esistenza, continua a mantenere, malgrado le non poche difficoltà industriali, la eleganza della sua edizione.

⁂ *L'Autonomia comunale*, rivista mensile dell'Associazione dei Comuni italiani, diretta dal dott. S. Verratti, ha pubblicato il numero per il decorso marzo.

Fra altri importanti argomenti, la pregevole rivista pubblica il rendiconto della riunione del Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni italiani, tenutasi recentemente a Firenze sotto la presidenza dell'onorevole senatore Lucca.

Mercato serico. — Il corrispondente serico ufficiale del Ministero d'industria, commercio e lavoro telegrafa da Tokio in data 18 corrente:

Mercato sete molto fermo. Quotasi Shinshu 1-1 1[2 13/15 (filatura di primavera) Yen 1165. Forte domanda di sete gialle. I titoli fini sono quasi esauriti. Stock a Yokohama balle 10.500. Le spedizioni dal 1° luglio a tutt'oggi sono state per l'America balle 154.664; l'Europa 32 559. I cascami sono deboli, lo stock 6.000 balle, la qualità inferiore. Cambio Frs. 3.09.

N. B. Telegramma giunto in ritardo. Come da telegramma posteriore da Tokyo del 19 corr., già comunicato, il prezzo delle Shinshu era ulteriormente salito a Yen 1185.

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato:

24 aprile 1917.

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 4.4
Temperatura massima, » » . . 15,9

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROGRADO, 24. — Parecchi delegati militari arrivati a Pietrogrado, hanno visitato le caserme, allo scopo di controllare le voci che corrono, come quella che la disciplina sarebbe difettosa in varî elementi della guarnigione e che i soldati non lavorerebbero. I delegati hanno constatato che l'intensità del lavoro abituale dei soldati di Pietrogrado non è diminuita. Oltre che a varî lavori straordinari, come lo spazzamento delle strade e lo scaricamento dei vagoni, i soldati si dedicano attivamente agli esercizi militari.

I delegati sono rimasti completamente soddisfatti dell'ordine che regna nella guarnigione di Pietrogrado.

WASHINGTON, 24. — Stamane il ministro degli esteri inglese, Balfour, ha visitato il Dipartimento di Stato e si è quindi recato alla Casa Bianca, dove è stato ricevuto dal presidente Wilson, circondato dai suoi aiutanti di campo militari e navali. Centinaia di funzionari del Governo acclamarono Balfour.

È stata questa una delle tante dimostrazioni di entusiasmo che salutano dovunque il ministro degli esteri inglese.

Il ricevimento del ministro degli esteri inglesi, Balfour, da parte del presidente Wilson, ha avuto un carattere straordinario ed è durato tre quarti d'ora e, malgrado l'etichetta del cerimoniale di uso per così solenni occasioni, vi è stata, tra il ministro Balfour e il presidente Wilson, una conversazione cordialissima.

Alle ore 11,45 il ministro inglese Balfour ha lasciato la Casa Bianca ed è stato accompagnato da Lansing in vettura al Campidoglio per essere presentato al vice presidente Marshall.

Il Dipartimento di Stato ha ricevuto dalla Russia un nuovo rapporto soddisfacente nel quale si dice che l'indirizzo del presidente Wilson ha fatto molto effetto e si aggiunge che la Russia sotto il Governo provvisorio democratico è altrettanto poco disposta ad abbandonare la guerra senza che questa abbia raggiunto il suo scopo.

ZURIGO, 24. — Il *Volksrecht* apprende da fonte attendibile tedesca che i movimenti operai in Germania risalgono alla fine di marzo; nelle terre renane e nella Westfalia, vi furono scioperi di minatori. Dimostrazioni ebbero luogo a Dresda, a Lipsia, ad Hannover, ad Amburgo, a Barmen. In quest'ultima città fu sparato sulla folla.

Anche a Chemnitz vi sono state dimostrazioni. Ad Essen cinquantamila operai abbandonarono il lavoro. A Magdeburgo vi furono dimostrazioni violente. A Kiel vi fu lo sciopero degli operai dei cantieri; i soldati sostituirono gli operai. A metà di aprile vi sono stati scioperi a Duesseldorf e di nuovo ad Amburgo, ove la truppa ha ricusato di sparare sui dimostranti.

Si ha da Berlino: È atteso il gran visir Talaat pascià che si reca al quartiere generale, accompagnato dal sottosegretario per gli esteri Resciad Hilmet bey.

Talaat pascià avrà una conferenza con Bethmann Hollweg.

Si ha da Vienna: La *Neue Freie Presse* dice che la crisi del Gabinetto austriaco si può ritenere composta. I ministri tedeschi rimangono nel Gabinetto.

La Camera austriaca sarà convocata il 22 maggio.

PARIGI, 24. — Dispacci dal Guatemala confermano che la Repubblica del Guatemala ha aderito completamente alla politica degli Stati Uniti nel conflitto con la Germania.

Il *Temps* ha da Copenaghen:

« Corre voce che il principe Eitel Federico, secondogenito dell'Imperatore Guglielmo, sarebbe morto in seguito ad una febbre tifoidea.

Tuttavia la notizia non è ancora ufficialmente confermata ».

MADRID, 24. — Il presidente del Consiglio, Garcia Prieto, ricevendo i giornalisti, ha dichiarato che riteneva che la Nota della Spagna alla Germania non dovesse pubblicarsi. E non la pubblicherebbe se Romanones non avesse preso l'impegno, verso l'opinione pubblica, di farlo appena la Nota sia giunta a Berlino. Ha aggiunto che vedrà Romanones, al quale esporrà il pro' e il contro di questa pubblicazione.

LONDRA, 24. — Il tenente Law, figlio di Bonar Law, si trova tra i feriti mancanti delle truppe operanti in Palestina.

COPENAGHEN, 24. — Il Re di Danimarca è partito ieri per Stoccolma per visitarvi il Re di Svezia.

ZURIGO, 24. — Si ha da Berlino: Alla Commissione del Reichstag incaricata di cooperare all'applicazione della legge sul servizio civile. Il generale Gröner parlò dei recenti scioperi e disse che non è questo il momento di turbare la produzione delle armi e delle munizioni e che procederà energicamente contro tutti i tentativi degli agitatori per suscitare torbidi fra gli operai e scioperi. Valga ciò, aggiunse, anche per l'opera esercitata dal deputato Dittmann fuori di quest'aula.

Oratori di vari partiti si associarono alle dichiarazioni di Gröner dicendo che il Governo deve procedere contro le mene traditrici di certa gente.

Un oratore socialista rilevò il dovere di provvedere al materiale di difesa per i fratelli che sono nelle trincee. Circoli irresponsabili vicini a Dittmann sfruttarono il movimento sorto per la questione dei viveri per gettare nelle masse domande politiche e farlo degenerare in torbidi.

Il rappresentante dell'Unione socialista del lavoro dichiarò che questa aveva preso in mano gl'interessi degli operai, dopo aver visto che l'Amministrazione delle officine di Spandau non dimostrava il necessario spirito di conciliazione.

Un oratore socialista ha negato che la lega metallurgica tedesca avesse cooperato a preparare lo sciopero.

LONDRA, 24. — Henderson, membro del partito operaio e membro del gabinetto di guerra, ha inviato in Australia il seguente messaggio in occasione del secondo anniversario dello sbarco delle truppe austrialiane nella penisola di Gallipoli.

Il secondo anniversario del memorabile sbarco delle truppe australiane a Gallipoli rievoca alla nostra memoria un fatto d'arme incomparabile di questa grande guerra, che merita di essere conservato negli annali dell'Impero.

Una tradizione così ammirevole si perpetuerà, ne sono certo, in maniera degna di coloro che versarono così generosamente il loro sangue durante l'occupazione di una posizione che il nemico riteneva inespugnabile.

Di mano in mano che la lotta prosegue e la forza del nemico si indebolisce, noi lo abbiamo visto ricorrere alle maggiori infamie La devastazione spaventevole commessa nel territorio riconquistato in Francia, la deportazione delle donne e dei non combattenti, e soprattutto il massacro orribile dei nostri eroi feriti col siluramento delle navi-ospedali, sono altrettante prove che il nemico ha abbandonato ogni sentimento di umanità ed ha perduto ogni contatto con la civiltà.

La lotta sarà ancora dura. Mantenere le gloriose tradizioni delle truppe di « Anzac » vendicare i torti causati dal nemico agli innocenti ed affermare il diritto delle piccole nazioni alla libertà ed alla giustizia, ecco i nobili scopi che, ne sono convinto, incoraggeranno tutti gli australiani ed i loro camerati delle altre regioni dell'Impero a compiere nuovi sforzi per addivenire ad una fine vittoriosa del conflitto.

In occasione dell'anniversario dello sbarco delle truppe australiane a Gallipoli il generale Robertson, capo dello stato maggiore generale, ha diretto alle truppe australiane il seguente messaggio:

« Tutti salutiamo con fierezza e riconoscenza il brillante lavoro compiuto su tutti i teatri della guerra dalle truppe coloniali dell'Impero e consideriamo con piena fiducia lo sforzo supremo fatto in questo momento da tutti nella metropoli ed oltre mare per terminare il compito in modo da impedire, per la durata di numerose generazioni, il ritorno degli orrori e delle privazioni di questi due anni e mezzo ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.